


SNADIR INFO-POINT

La newsletter ufficiale dello Snadir (Federazione Gilda-Unams)

**All'Albo Sindacale ex art. 25 legge 300/1970
art. 30 dell'Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023**



DOMANDE DI UTILIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER L'A.S. 2025/2026

Il Ministero dell'Istruzione e del merito ha emanato in data 10 luglio 2025 l'Ipotesi di CCNI concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.

Tutti i docenti di religione a tempo indeterminato interessati a presentare tali domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria dovranno farlo compilando gli appositi modelli e inoltrandoli in modalità cartacea.

Con Nota [AOODGPER 159306 dell'11 luglio 2025](#) sono state comunicate anche le date di scadenza di presentazione delle domande relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2025/2026

dal 14 al 25 luglio 2025: personale docente (domande da presentare attraverso l'area Istanze OnLine)
dal 14 al 25 luglio 2025: docenti di religione, personale educativo e personale ATA (domande da presentare in modalità cartacea tramite il modulo di domanda pubblicato sul sito del MIM)

Gli insegnanti di religione di ruolo, a domanda e sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione, potranno essere:

- 1) "utilizzati" in ALTRO ISTITUTO della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
- 2) "utilizzati", sempre all'interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall'infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)
- 3) "utilizzati", sempre all'interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria). Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:
- 4) Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).
- 5) Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).

N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (nel caso del punto 4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (nel caso dei punti 3 o 5).



SNADIR INFO-POINT

La newsletter ufficiale dello Snadir (Federazione Gilda-Unams)

**All'Albo Sindacale ex art. 25 legge 300/1970
art. 30 dell'Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023**

Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) - che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario di insegnamento fino ad un quinto - di essere utilizzati nell'ambito della stessa scuola per le ore mancanti qualora non completino l'orario nella scuola medesima. I predetti docenti - se in servizio su più scuole - svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l'orario di servizio svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto (art. 2 comma 7 Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028).

Gli insegnanti di religione incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 186/2003, ai quali cioè è stata revocata l'idoneità ecclesiastica, vengono utilizzati secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 3 dell'Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 (art. 2 comma 11 dell'Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028)

Inoltre:

per le utilizzazioni il punteggio formulato dall'Ufficio scolastico regionale nella graduatoria regionale, articolata per ambiti diocesani, è integrato secondo quanto previsto dalle precisazioni di cui all'art. 1 comma 6 dell'Ipotesi di CCNI valido per il 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, cioè:

- valutazione dell'anno scolastico in corso (con relativo punteggio per la eventuale continuità);
- residenza dei familiari nel comune di ricongiungimento da almeno tre mesi;
- età dei figli riferita al 31 dicembre dall'anno in cui si effettua la domanda;
- maggiore anzianità anagrafica in caso di parità di precedenza

Le assegnazioni provvisorie (spostamenti fuori diocesi) possono essere richieste per i seguenti motivi: ricongiungimento al coniuge, o ai figli, o ai genitori, o per gravi motivi di salute (art. 7 comma 2 dell'Ipotesi di CCNI per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028).

L'O.M. 37/2025 ha precisato che nella graduatoria regionale su base diocesana il punteggio per il ricongiungimento al coniuge NON può essere attribuito; nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie tale punteggio viene invece attribuito, a patto che il coniuge o il familiare (figlio o genitore) risiedano nel comune richiesto da almeno tre mesi. (Nota 1, Allegato 3, Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie triennio 2025-2028. Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).

Per le assegnazioni provvisorie il punteggio per ricongiungimento al coniuge (figli o genitori) è riconosciuto per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento (Nota 7 Allegato 3, Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie triennio 2025-2028. Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).

Per l'a.s. 2025/2026 i docenti di religione che richiedono l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestavano servizio negli anni scolastici dal 2015/2016 e successivi – da cui erano stati trasferiti d'ufficio per soprannumerarietà - fruiscono della precedenza di cui all'art. 8 comma 1, punto II del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 4 comma 3 Ipotesi di CCNI per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028)



SNADIR INFO-POINT

La newsletter ufficiale dello Snadir (Federazione Gilda-Unams)

**All'Albo Sindacale ex art. 25 legge 300/1970
art. 30 dell'Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023**

I docenti di religione di ruolo sono confermati nella stessa sede di servizio; cioè NON occorre una riconferma annuale sulla sede di servizio (Art. 2 comma 11 Ipotesi di CCNI per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028)

I docenti di religione di ruolo, qualora siano perdenti ore/posto, rimangono in servizio in altra scuola della stessa diocesi (Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010).

I docenti di religione hanno la possibilità di completamento cattedra nell'istituto di prevalente servizio, utilizzando le disponibilità orarie sopraggiunte, al fine di evitare, per quanto possibile, cattedre a completamento esterno (Art. 2 comma 7 Ipotesi di CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie aa. ss. 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028)

I docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l'utilizzazione nello stesso grado scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione (ai fini della conferma sulla sede ottenuta), mentre coloro che sono stati utilizzati in un settore formativo diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono presentare domanda di conferma (domanda di Passaggio di Ruolo) della utilizzazione già ottenuta l'anno precedente (art. 2 comma 11 Ipotesi di CCNI per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028)

La valutazione dei titoli sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali (o dagli Ambiti territoriali): tale valutazione viene effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto in data 29 gennaio 2025 e valido per il triennio 2025/20258.

Nei casi di dimensionamento della rete scolastica (art. 2 comma 11 Ipotesi di CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028) si applicano le norme stabilite dall'art. 18 del CCNI sulla mobilità del 29 gennaio 2025 valido per il triennio 2025/2028, tenuto conto della graduatoria predisposta ai sensi della O.M. n. 37 del 28 febbraio 2025. Per una migliore descrizione della casistica si vedano le Faq e la Guida dedicate alle Unificazioni Dimensionamenti.

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica – fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 11 dell'Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – sono effettuate d'Intesa tra il Direttore Regionale Generale e l'Ordinario diocesano competente (art. 4 comma 1 Ipotesi di CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per aa.ss. 2025-2028)

Gli uffici scolastici regionali hanno l'obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali, prima dell'avvio delle operazioni di utilizzazione, un quadro complessivo delle disponibilità delle cattedre o posti per l'insegnamento della religione, anche di eventuali disponibilità sopraggiunte (art. 4 comma 2 Ipotesi di CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per triennio 2005-2008)

Da sottolineare inoltre che il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità (CCNI 29.01.2025 sulla Mobilità valido per il triennio 2025/2028 - art. 27 comma 8).

